

LA CTU MEDICO LEGALE IN AMBITO CIVILISTICO

DR. MASSIMO LANCIA

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NON E' UN MEZZO ISTRUTTORIO IN SENSO PROPRIO, **AVENDO LA FINALITA' DI AIUTARE IL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DI ELEMENTI ACQUISITI O NELLA SOLUZIONE DI QUESTIONI CHE NECESSITINO DI SPECIFICHE CONOSCENZE**, PERTANTO IL SUDDETTO MEZZO D'INDAGINE NON PUO' ESSERE UTILIZZATO AL FINE DI ESONERARE LA PARTE DAL FORNIRE LA PROVA DI QUANTO ASSUME, ED E' QUINDI LEGGITTIMAMENTE NEGATA QUALORA LA PARTE TENDA CON ESSA A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DELLA PROPRIA ALLEGAZIONE (CASS CIV SEZ III 6.6.2003 N. 9060)

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PUR NON COSTITUENDO, NEL VIGENTE CODICE DI RITO UN MEZZO DI PROVA, NON ESSENDO RIVOLTA AD ACCLARARE LA VERITA' O MENO DI DETERMINATI FATTI **PUO' ASSUMERE IL VALORE DI OGGETTIVA FONTE DI CONVINCIMENTO OVE TRATTISI DI FATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO STRETTAMENTE TECNICO DELLA CONSULENZA** E NON DI CIRCOSTANZE O SITUAZIONI STORICHE CHE IN QUANTO POSTE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA O DELL' ECCEZIONE DEBBONO ESSERE PROVATE DALLE PARTI (CASS CIV SEZ II 20.6.2000 N. 8395)

- ACCETTAZIONE DELL'INCARICO;
- GIURAMENTO (193cpc: “GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE LE FUNZIONI CHE MI VENGONO AFFIDATE AL SOLO SCOPO DI FARE CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA'”);
- INIZIO OPERAZIONI PERITALI (FISSARE IN UDIENZA o MANDARE AVVISO TRAMITE RA oppure PEC);
- PROSECUZIONE DELLE INDAGINI;
- DIFFERIMENTO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI;

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

... LE NOTE CRITICHE ALLA CONSULENZA TECNICA SONO PRIVE DI RILEVANZA SE NON SONO PROSPETTATE NEL CORSO DELLE INDAGINI MEDIANTE APPOSITA, TEMPESTIVA MEMORIA E CIOE' CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVITA' COMPIUTA DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO; QUESTI INFATTI, VA POSTO IN GRADO DI ESAMINARE LE CRITICHE ALTRUI ED EVENTUALMENTE CONTROBATTERE (CORTE D'APPELLO MILANO, 24.10.2001)

QUESITI

IL CTU E' VINCOLATO ESCLUSIVAMENTE AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE E NON A RICHIESTE DI AMPLIAMENTO DELLE INDAGINI O A QUESITI ULTERIORI PROVENIENTI DALLE PARTI, DAI LORO DIFENSORI, DAI CT DI PARTE E NON SOTTOPOSTI AL VAGLIO PRELIMINARE DEL GIUDICE O DA QUESTI NON AMMESSI.

- FACOLTA' DEL CTU;
- ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE;
- RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA;
- SPESE E COMPENSI DEL CTU;
- RESPONSABILITA' DEL CTU.



**FIRMARE IL
DOCUMENTO**



Firma del file

Selezionare il certificato. Se il certificato è a validità legale è necessario esaminare il documento per poter effettuare la firma

Seleziona il certificato:

 Lancia Massimo

Dettagli...

Inserisci il PIN:

Salva come:

le/CTU/aaaconsegnate/LAVORO/Angeli Anna/Angeli Anna finale-signed.pdf

...

- ☐ Cifra il documento al termine della firma
- ☐ Distruggi il documento originale al termine della firma

Tipologia di firma

Aggiungi la firma al PDF (Basic)

- ☐ Richiedi timestamp
- ☐ Firma invisibile
- ☐ Firma grafica (modalità avanzata)
- ☒ Firma grafica (con opzioni di default) ☐ Modifica opzioni

Go Back

Continue

Cancel



PREPARARE E FIRMARE LA BUSTA VIRTUALE

SL pct 1.3.1

File ?

Codice fiscale del mittente

Cartella

Identificativo busta


Registro

Ruolo

Grado

Tipo Parte

Tipo Atto



Apri

Atti

- Fase Introduttiva - Atto di citazione - (Citazione)
- Fase Introduttiva - Atto di citazione per riassunzione - (CitazioneInRiassunzione)
- Fase Introduttiva - Atto di citazione in materia di sfratto, morosità, finita locazione - (CitazioneSfratto)
- Fase Introduttiva - Opposizione a decreto ingiuntivo - (OpposizioneDecretoIngiuntivo)
- Fase Introduttiva - Ricorso - (Ricorso)
- Fase Introduttiva - Ricorso cautelare ante causam - (RicorsoCautelareAnteCausam)
- Fase Introduttiva - Ricorso per decreto ingiuntivo - (RicorsoDecretoIngiuntivo)
- Fase Introduttiva - Ricorso sequestro conservativo - (RicorsoSequestroConservativo)
- Fase Introduttiva - Ricorso sequestro giudiziario - (RicorsoSequestroGiudiziario)
- Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso sequestro conservativo in corso di causa - (RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa)
- Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso sequestro giudiziario in corso di causa - (RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa)
- Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso procedimento cautelare in corso di causa - (RicorsoCautelareCorsoCausa)
- Fase Trattazione/Introduttiva - Ricorso generico in corso di causa - (Ricorso)
- Fase Introduttiva - Comparsa di costituzione - (CostituzioneSemplice)
- Atto generico / Istanza generica - (IstanzaGenerica)
- Atto di deposito di un reclamo - (Reclamo)
- Fase Introduttiva - Atto di richiesta visibilità - (AttoRichiestaVisibilita)

Evolutioni Software

Indietro Avanti

Codice fiscale del mittente	<input type="text" value="LNCMSM75R27L117G"/>		
Cartella	<input type="text" value="suddivisione automatica per anno e data"/>		
Identificativo busta	<input type="text" value="prova lezione"/>	<input type="button" value="Apri"/>	
Registro	<input type="text" value="Contenzioso Civile"/>		
Ruolo	<input type="text" value="GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI"/>		
Grado	<input type="text" value="PRIMO"/>		
Tipo Parte	<input type="text"/>	Tipo Atto	<input type="text"/>



Atti

Fase Irrattazione/Introduttiva - Ricorso generico in corso di causa - (Ricorso)
Fase Introduttiva - Ricorso per divorzio - (RicorsoDivorzio)
Fase Introduttiva - Ricorso per separazione - (RicorsoSeparazione)
Fase Decisoria - Comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. - (ComparsaConclusionale190)
Fase Introduttiva - Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale - (CostituzioneConRiconvenzionale)
Fase Introduttiva - Comparsa di costituzione - (CostituzioneSemplice)
Atto generico / Istanza generica - (IstanzaGenerica)
Atto di deposito di un reclamo - (Reclamo)
Fase Introduttiva - Atto di richiesta visibilità - (AttoRichiestaVisibilita)
Fase Istruttoria - Memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1 - (Memoria183)
Fase Istruttoria - Memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2 - (MemoriaReplica183)
Fase Istruttoria - Memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3 - (MemoriaReplicaProvaContraria183)
Fase Decisoria - Memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. - (ComparsaConclusionaleReplica190)
Memoria generica - (MemoriaGenerica)
Fase Introduttiva - Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87 c.p.c. - (NominaCTPexart87)
Fase Introduttiva - Produzione documenti richiesti dal giudice - (ProduzioneDocumentiRichiesti)
CTU - Deposito semplice - (DepositoSemplice)

1

Deposito Semplice

Deposito Semplice

Deposito Semplice:

☐ Urgente

Procedimento:

Rito

Ruolo




Ufficio**Numero del procedimento**

Sub

Anno

Riferimento:

Riferimento

 Nuovo Varia Elimina IndietroAvanti 

1

Deposito Semplice

2

Deposito

Deposito Semplice – Deposito

Deposito:

Deposito

- ☒ deposito Perizia
- ☐ istanza Generica
- ☐ istanza Liquidazione CTU
- ☐ integrazione Perizia
- ☐ richiesta Proroga Termini Perizia

← Indietro

Avanti →

File ?

CTU - Deposito semplice

Codice fiscale del mittente LNCMSM75R27L117G

Identificativo busta 04-08-prova lezione

Ufficio destinatario TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA



<> /Users/massimolancia/SLpct/LNCMSM75R27L117G/2016/04-08-prova lezione/DatiAtto.xml - 0,55 KB

A - <IMPOSTARE L'ATTO PRINCIPALE>



Imposta



Allega



Elimina



Apri



Crea busta



Invia Deposito



Salva busta in



Indietro

Avanti





CTU - Deposito semplice

Codice fiscale del mittente LNCMSM75R27L117G
Identificativo busta 04-08-prova lezione
Ufficio destinatario TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA





<> /Users/massimolancia/SLpct/LNCMSM75R27L117G/2016/04-08-prova lezione/DatiAtto.xml - 0,55 KB
A /Users/massimolancia/Desktop/NULLI RINALDUCCI PAOLO-signed.pdf - 0,2 MB

 Firma tutto Firma Firma esterna

Verifica conformità: non eseguita

Stima dimensione busta: 0,28 MB


 Annulla Crea busta

DEPOSITO TELEMATICO DELLA CONSULENZA IN TRIBUNALE

WebMail PEC - Desktop

https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia Notizie I più conosciuti

 **Aruba PEC**
Gestore di Posta Certificata ed Autorità di Certificazione

[Logout](#) | [Aiuto](#)

massimolancia@pec.it - massimolancia@pec.it

Ricerca nei messaggi

Desktop

- Nuovo Messaggio
- Nuovo Contatto
- Nuovo Gruppo
- Nuovo Evento
- Nuova Attività

Messaggi

- Archivio
- Contatti
- Calendario
- Attività
- Ricerca
- Opzioni

Nuovo messaggio

☒ Invia ☐ Salva ☐ Allega

Da: massimolancia@pec.it <massimolancia@pec.it>

A: "tribunale PG" tribunale.perugia@civile.ptel.giustiziacert.it,
[Mostra Cc](#)


Oggetto: DEPOSITO provalezione

Opzioni: ☒ Priorità Alta ☐ Confidenziale Tipo di ricevuta: Completa ricevuta

☐ Testo HTML ☒ **Testo Normale**

[Messaggi](#) - [Contatti](#) - [Calendario](#) - [Opzioni](#) - [Logout](#)

Copyright © 2014 - Aruba S.p.A. - tutti i diritti riservati

Powered by 

METODOLOGIA MEDICO-LEGALE

1) DIAGNOSI MEDICO-LEGALE

- ANAMNESI IN GENERALE
- ANAMNESI LAVORATIVA
- ANAMNESI PATOLOGICA
- ANAMNESI-INCHIESTA
- ESAME OBIETTIVO
- ESAMI COMPLEMENTARI
- INDAGINI COLLEGIALI

METODOLOGIA MEDICO-LEGALE

2) PROGNOSI MEDICO-LEGALE

- DURATA
- GUARIBILITA'
- RECIDIVA
- LETALITA'
- IMMEDIATA O LONTANA
- REALIZZABILE O IRREALIZZABILE
- DEFINITIVA O RIVEDIBILE

METODOLOGIA MEDICO-LEGALE

3) GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

- DI CERTEZZA
- DI PROBABILITA'
- DI POSSIBILITA'
- DI ESCLUSIONE

SIMULAZIONE

LA SIMULAZIONE COMPRENDE TUTTI I CASI NEI QUALI LA REALTA' E' FALSATA RIGUARDO ALL'ESISTENZA, ALLE CAUSE, ALLE MANIFESTAZIONI E ALLE CONSEGUENZE DI UNA MALATTIA, DI UNA LESIONE O DI UNA MENOMAZIONE.

1. SIMULAZIONE PROPRIAMENTE DETTA
2. AUTOLESIONISMO
3. DISSIMULAZIONE

SIMULAZIONE INVOLONTARIA

LA RESPONSABILITA' CIVILE

L'OBBLIGO DI SOPPORTARE LE CONSEGUENZE STABILITE DALLA LEGGE PER UN COMPORTAMENTO ILLECITO CHE ABBIA CAGIONATO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO

1. QUALUNQUE FATTO ILLECITO, DOLOSO O COLPOSO, CHE ABBIA CAGIONATO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO (ART. 2043 cc)
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
2. IL MANCATO ADEMPIMENTO O L'INESATTA ESECUZIONE DI UN'OBLIGAZIONE (ART. 1218 cc)
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

ONERE DELLA PROVA

PER LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ESISTE UNA PRESUNZIONE DI COLPA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE INADEMPIENTE, IL QUALE E' AMMESSO A PROVARE CHE L'INADEMPIMENTO NON E' A LUI IMPUTABILE.

PER LA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE LA PROVA DEL DANNO SUBITO E DELLA COLPA ALTRUI SPETTA AL DANNEGGIATO.

DANNO ALLA SALUTE

DANNO EVENTO: RISULTATO DIRETTO E IMMEDIATO DEL FATTO ILLECITO

DANNO BIOLOGICO

MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' FISICA E PSICHICA IN SE' E PER SE', LA QUALE PRESENTA QUESTE CONNOTAZIONI:

- RISARCIBILE INDIPENDENTEMENTE DALLA CAPACITA' DI PRODURRE REDDITO;
- VIENE RISARCITO CON CRITERIO EGUALITARIO, IN BASE A PARAMETRI COMUNI PER LA GENERALITA' DEI CITTADINI, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ALTRA CIRCOSTANZA O CONSEGUENZA.

DANNO PATRIMONIALE

PERDITA O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO, QUALE RISULTA DALLA DIFFERENTE SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO PRIMA E DOPO IL FATTO DANNOSO

1. **DANNO EMERGENTE:** PERDITA ECONOMICA SUBITA DAL CREDITORE O DAL DANNEGGIATO CONSEGUENTE AL FATTO ILLECITO
2. **LUCRO CESSANTE:** MANCATO GUADAGNO, L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO CHE NON SI E' VERIFICATO A CAUSA DEL FATTO ILLECITO

DANNO MORALE

*NON PRODUCONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
ALCUN DETRIMENTO ECONOMICO BENSÌ AFFERISCONO ALLA
PERSONA LESA E ALLA SUA PERSONALITA'*

LA VALUTAZIONE DEL DANNO

*** TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICO-
FISICA COMPRESSE TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITA'
*D.L. 3/7/03***

La legge 57/2001, al comma 3 dell' articolo 5 definisce: ... per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.

Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

La legge 57/2001, al comma 5 dell' articolo 5 :

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, si provvede alla predisposizione di una **specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.**

- * La Tabella da utilizzare ai fini del risarcimento del danno alla persona ... indica le lesioni/menomazioni che danno luogo ad un danno biologico permanente valutabile tra l' 1 ed il 9⁰%.
- * **L' assenza di una voce in Tabella non esclude la sua considerabilità valutativa con riferimento al danno biologico.**
- * Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l' eventuale maggior danno.

La Tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla:

- * compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità,**
- * descrizione di alterazioni anatomiche,**
- * illustrazione di specifiche condizioni cliniche.**

I valori indicati nella tabella sono riportati con 3 diverse dizioni:

- *Numero unico;**
- *Intervallo di valori;**
- *L' espressione uguale o minore.**

Adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa.

Detto parametro numerico previsto è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore **deve essere modificato** laddove quella menomazione sia correlata ad un quadro clinico-funzionale diverso.

***Numero unico**

*Intervalli di valori

Le indicazioni date con un “range” si riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per sé di un danno permanente suscettibile di valutazione, che **può oscillare a seconda del quadro clinico cui si correla.**

L'espressione uguale o inferiore

Indica il numero abitualmente espressivo del valore menomativo dell' esito della lesione che, tuttavia, **può essere inferiore in relazione a livelli di minore pregiudizio.**

Nel caso in cui gli esiti permanenti di una lesione sono rappresentati da più voci tabellate, la valutazione del danno **non deriva dalla sommatoria** delle diverse percentuali attribuite alle singole componenti menomative, ma deve fare riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomico-funzionale.

***Danno Composito**

In caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone (interessanti più organi ed apparati), **non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria** delle percentuali previste per il singolo organo o apparato, ma alla **valutazione complessiva** che avrà come riferimento le **valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto.**

***Danni Plurimi
Monocroni**

*Menomazioni preesistenti

Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi.

Criterio della analogia

Nei casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano pienamente alla condizione menomativa che il medico legale deve valutare, **il giudizio va espresso con il criterio della analogia**, tenendo conto cioè dei valori indicati per le alterazioni anatomiche o minorazioni funzionali che più si avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.

*** TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICO-
FISICA DA 10 A 100 PUNTI DI INVALIDITA'
elaborata dalla commissione di cui al
DM 26/5/04**

- * L' Art. 138 del D. Lgs. 7/9/05 riguardante il Danno Biologico per lesioni di non lieve entità, recita: ... si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:**
- ... delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;**

I Criteri Applicativi

I valori indicati nella tabella sono riportati con 3 diverse dizioni:

- *Numero unico
- *Intervallo di valori
- *L' espressione superiore a.

*Numero unico

Adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa.

Detto parametro numerico previsto è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore **deve essere modificato** laddove quella menomazione sia correlata ad un quadro clinico-funzionale diverso.

* Le indicazioni date con un “range” si riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per sé di un danno permanente suscettibile di valutazione, che **può oscillare a seconda del quadro clinico cui si correla.**

*** Intervalli di valori**

È stata utilizzata per quelle condizioni di notevole gravità, che possono giungere, nella loro massima espressione, fino a danni permanenti biologici valutabili nella misura massima del **100%**.

***La dizione superiore a**

In caso di protesizzazione di un arto o di lesioni trattate con applicazione di una endo-protesi articolare, è opportuno che la valutazione del danno permanente biologico sia effettuata alla fine del percorso riabilitativo ed in relazione al risultato raggiunto, nonché in riferimento ad eventuali previsioni di rinnovo della protesi.

***Utilizzo di protesi**

La valutazione del danno estetico, in quanto parte integrante del pregiudizio alla integrità psico-fisica della persona, è di stretta competenza medico legale.

Detta valutazione deve far parte della percentuale complessiva riconosciuta dal medico valutatore e deve essere stimata in base alle indicazioni tabellari.

***Danno estetico**